

Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione penale - Sentenza 28 gennaio 2020 n. 195

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

(artt. 544 e ss., 549 c.p.p.)

Il Giudice Monocratico Dott. Simone De Martino,

alla pubblica udienza del 27/01/2020, con l'intervento del P.M., rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Maria Antonietta De Ligio, V.P.O. - e con 1 assistenza del cancelliere, Maria Petagna, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

Ia.Gi., nato (...), residente a San Gregorio Magno (SA), in via (...); difeso, di fiducia, dall'avv. An.Ci.

Libero - assente

IMPUTATO

Del reato p e p dall'art. 1 della Legge 475/1925 perché, nella qualità di partecipante agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2015, consegnava un parere in materia penale che risultava: in gran parte copiato (circa 4 facciate su 11, in particolare alla riga 13 della prima facciata fino all'ultima riga della quarta facciata) dal sito (...) presentando come proprio un elaborato che riproduceva fedelmente la nota "dispositivo dell'art. 40 Codice penale".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di giudizio immediato, emesso dal G.I.P. in sede in data 25.5.2017, a seguito dell'opposizione formulata a decreto penale di condanna, Ia.Gi. veniva chiamato a rispondere del delitto compiutamente descritto nell'imputazione allegata.

Alla prima udienza, celebratasi in data 12.2.2018, il Tribunale, dopo aver accertato la regolare costituzione delle parti e aver dichiarato l'assenza dell'imputato, disponeva rinvio nello stato. All'udienza del 21.5.2018, per la prima volta celebratasi innanzi allo scrivente, veniva formalmente revocato il decreto penale di condanna e, in assenza di questioni preliminari, veniva dichiarato aperto il dibattimento ed ammessi i mezzi istruttori, così come richiesti dalle parti.

All'udienza del 28.01.2019, si rendeva necessario un rinvio, in ragione della scelta del difensore dell'imputato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria; il Tribunale sospendeva il corso della prescrizione fino alla successiva udienza, che veniva celebrata in data 01.10.2019; veniva escussa la teste, Ga.Sa., acquisito materialmente l'elaborato scritto dall'imputato, costituente corpo del reato, nonché, con il consenso delle parti, il verbale della commissione esaminatrice insediata presso la Corte di Appello di Brescia, nonché la pagina web contenente la nota interamente riportata dall'imputato nel proprio scritto (rinvenibile all'indirizzo internet (...)) All'udienza del 27.01.2020, assente l'imputato, che implicitamente dimostrava di non volersi sottoporre ad esame, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e invitava le parti alla discussione finale; queste concludevano in maniera conforme a quanto sopra riportato; conseguentemente, il Tribunale, si ritirava in camera di consiglio per lo svolgimento della fase deliberativa, il cui esito veniva reso noto tramite lettura del dispositivo in udienza, con riserva di deposito dei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce dell'espletata istruttoria dibattimentale il Tribunale ritiene provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di IA.Gi., in ordine al delitto p. e p. dall'art. 1,1. 19 aprile 1925, n. 475, attribuitogli nell'imputazione, perché, nella veste di candidato al conseguimento del titolo di avvocato, nel corso della sessione dell'anno 2015 ed in occasione della prova consistente nella redazione di un parere in materia penale, consegnava un elaborato frutto di pedissequa copia da altra fonte (in particolare dal sito internet specializzato, (...)), riproducendo una nota ivi pubblicata, relativa all'art. 40 del codice penale.

In punto di fatto è emerso, grazie al banale raffronto fra l'elaborato anzidetto e la nota pubblicata nel summenzionato sito internet specializzato, come l'imputato abbia pedissequamente riportato dalla riga 13 della prima facciata alla riga 5 della sesta facciata del proprio elaborato, l'integrale contenuto della nota pubblicata nel sito internet specializzato www.brocardi.it, avente ad oggetto la tematica del nesso di causalità. Tale pedissequo plagio è reso ancora più evidente ed incontrovertibile dalla circostanza che l'imputato riportava fedelmente, non solo il contenuto della nota presente sul sito, ma anche le parentesi ed il relativo contenuto, dimostrando così, un approccio totalmente acritico e privo di genuinità rispetto alla traccia di cui la commissione esaminatrice richiedeva l'approfondimento.

Va, peraltro, specificato che la parte oggetto di copia pedissequa da fonte non ammessa riguardava una parte consistente dell'elaborato (ben 6 pagine su 11 totali). Tale circostanza rende del tutto inverosimile che il tutto sia derivato da una sorprendente capacità mnemonica del candidato, non apparendo ragionevole ritenere che questi, in occasione della prova d'esame, abbia potuto ricordare, con tale precisione, tutte le parole della nota presente sul sito internet, compresa la punteggiatura. La pedissequa copia veniva, peraltro, consacrata ed attestata nel verbale della commissione esaminatrice (acquisito al fascicolo per il dibattimento), che provvedeva ad annullare la prova scritta consegnata dallo IA.

Tanto premesso in punto di fatto, in diritto deve rammentarsi come l'art. 1 l. n. 475/1925 abbia la finalità di tutelare l'interesse alla genuinità di un elaborato che deve essere esaminato

da una commissione incaricata, assicurando, in tal modo, il reale possesso dei requisiti richiesti da parte del candidato.

Va immediatamente specificato che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, il reato de quo prevede ipotesi di falsificazione di atti pubblici specificamente individuati (dissertazioni, studi, progetti tecnici e in genere lavori o elaborati che siano opera di altri), in occasioni delimitate (partecipazioni a concorsi per il conferimento di titoli scolastici o accademici, per l'abilitazione all'esercizio di professioni) e punisce, altresì, il conseguimento del risultato, concretizzato in un titolo pubblico ottenuto tramite l'inganno dei soggetti deputati a esprimere le necessarie valutazioni. Pertanto, tale ipotesi delittuosa costituisce legge speciale, ex art. 15 c.p., rispetto alla norma incriminatrice di cui all'art. 479 c.p., anche nell'ipotesi di cui all'art. 48 c.p., poiché di tale disposizione comprende tutte gli elementi, anche con riferimento ai pubblici ufficiali in ipotesi destinatari dell'attività decettiva, con la previsione di elementi specializzanti in ragione degli atti che ne costituiscono l'oggetto e del contesto di utilizzazione (cfr. Cass. Pen., sez. V, 04 ottobre 2016, n. 3871).

Peraltro, nella parte in fatto, è stato già evidenziato come il plagio non sia consistito nella trasposizione di una minima parte dell'opera non propria, né che lo stesso abbia rappresentato, in termini quantitativi, una poco significativa parte dell'elaborato. Come già evidenziato, infatti, la copia posta in essere dallo IA. ha riguardato la totalità della nota presente in rete e, in ogni caso, ha rappresentato il 50% circa del proprio scritto.

Sul punto, anche la giurisprudenza amministrativa ha opinato nel senso che, ai fini del delitto in contestazione, non basta la presenza nell'elaborato di due sole frasi tratte da contributi dottrinali, ma vi deve essere una consistente e non marginale riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo, redatto da altre persone, cioè deve trattarsi di un'opera, il cui contenuto risulta copiato per ampie parti, poiché solo in tal caso può escludersi che l'opera sia stata redatta personalmente ed autonomamente (cfr. T.A.R. Basilicata, sez. I, 29 aprile 2013, n. 205).

Le circostanze obiettive della condotta, infine, obiettivizzano l'elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice di parte speciale, soprattutto ove si tenga conto dell'entità della condotta di plagio, risoltasi, come detto, nella pedissequa riproduzione di un'opera non propria, costituente parte prevalente del proprio elaborato.

Orbene, tutti gli elementi valorizzati conducono alla conclusione che Ia.Gi. debba ritenersi responsabile del delitto così come descritto nell'editto accusatorio, oltre ogni ragionevole dubbio.

Si ritiene, infine, come al caso di specie non si possa trovare applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis c.p., tenuto conto che la condotta, in sé considerata, non possa considerarsi di lieve entità, essendosi, l'attività di plagio, sostanziata nella pedissequa copia di una parte preponderante dell'elaborato consegnato (6 facciate sulle II complessive).

Quanto alla dosimetria della pena, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 133 c.p., si stima equo ancorare la pena al minimo edittale previsto per legge, pari a mesi tre di reclusione.

In assenza di indicatori di segno positivo differenti dal mero dato dell'incensuratezza che, come noto, da sé solo non è sufficiente a compulsare un giudizio di minor rigore, lo scrivente ritiene di non poter riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche.

Quanto alla sospensione condizionale della pena, il Tribunale ritiene che Ia.Gi. possa beneficiare dell'istituto di favore in esame, preconizzando che, anche in ragione della sanzione irrogata e della sicura efficacia deterrente che la stessa dispiegherà, questi si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori delitti.

Al riconoscimento della penale responsabilità segue, come per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Ia.Gi. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, per l'effetto, lo condanna alla pena di mesi tre (3) di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 163 e ss. c.p., ordina la sospensione condizionale della pena testé irrogata.

Letto l'art. 544 c.p.p., riserva il deposito della motivazione in giorni 60.

Così deciso in Nocera Inferiore il 27 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2020.